REGOLAMENTO (CE) N. 1664/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1995

che modifica i regolamenti del settore dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche che, anteriormente al 1° febbraio 1995, hanno fissato taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con effetto al 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4);

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione, che sono applicabili almeno a partire:

— dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996, nel caso dei prezzi o degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;

considerando che il livello delle cauzioni fissate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 (6), e dei relativi regolamenti d'applicazione risulta adeguato per garantire il rispetto di quest'obbligo; che a dette cauzioni non occorre pertanto applicare il coefficiente correttore 1,207509;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento di taluni prezzi ed importi in ecu relativi al settore dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, gli atti di cui all'articolo 2 sono modificati come ivi indicato.

Articolo 2

1. Gli importi degli aiuti specifici applicabili al Portogallo, di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio (7), sono sostituiti dai seguenti:

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(4) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.
(5) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(6) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 3.
(7) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

(in ECU/t)

	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003
« Frumento tenero	96,54	86,12	75,40	64,38	53,00	41,13	28,67	15,27
Granturco	49,89	43,66	37,42	31,18	24,95	18,72	12,47	6,23
Orzo, triticale, segala	63,19	55,28	47,39	39,48	31,60	23,69	15,79	7,90
Sorgo	43,37	37,95	32,53	27,11	21,69	16,25	10,84	5,42 »

2. Nel testo del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio [1]:

— all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 45 ECU » è sostituito dall'importo di « 54,34 ECU »;

— all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, l'importo di « 297 ECU » è sostituito dall'importo di « 358,6 ECU »;

— all'articolo 4, paragrafo 5, l'importo di « 115 ECU » è sostituito dall'importo di « 138,9 ECU »;

— all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il prezzo di « 163 ECU » è sostituito dal prezzo di « 196,8 ECU »;

— all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'importo di « 359 ECU » è sostituito dall'importo di « 433,50 ECU »;

— all'articolo 6, l'importo di « 65 ECU » è sostituito dall'importo di « 78,49 ECU »;

— all'articolo 7, paragrafo 5, l'importo di « 57 ECU » è sostituito dall'importo di « 68,83 ECU »;

— all'articolo 7, paragrafo 6, l'importo di « 40 ECU » è sostituito dall'importo di « 48,30 ECU »;

3. Nel testo del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— all'articolo 3, paragrafo 3, il prezzo di « 98,71 ECU » è sostituito dal prezzo di « 119,19 ECU »;

— all'articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino, il prezzo di « 173,73 ECU » è sostituito dal prezzo di « 209,78 ECU »;

— all'articolo 8, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 72 ECU » è sostituito dall'importo di « 86,94 ECU ».

4. La tabella dell'allegato al regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione [2] è sostituita dalla seguente:

(in ECU)

Campagna	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002	2002/ 2003
« Compensazione supplementare	24,09	21,28	18,43	15,54	12,62	9,64	6,57	3,41 »

5. All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio [3], l'importo di « 18,43 ECU » è sostituito dall'importo di « 22,25 ECU ».

6. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1872/94 del Consiglio [4], l'importo di « 87 ECU » è sostituito dall'importo di « 105,1 ECU ».

7. Alle cauzioni fissate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti d'applicazione non si applica il coefficiente correttore 1,207509.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.
[3] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.
[4] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 10.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, per ciascuno degli importi e prezzi di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione